



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 11

DEL 11 MAR. 2020

Disposizioni per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel D.P.C.M. 9.3.2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Sicilia n. 4 del 8 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Rilevata l'urgente necessità di garantire tutte le misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia nel pieno rispetto delle competenze statali e in particolare in osservanza di quanto espressamente stabilito dal D.L. n. 9 del 2.3.2020 che all'art. 35 dispone che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e ove adottate sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto il T.U.E.L. dlgs 267/2000

Visto l'O.R.EE.LL.

ORDINA

il divieto di svolgimento fino al 3.4.2020 di tutti i mercatini anche rionali che si svolgono nel territorio comunale.

AVVERTE

Tutta la cittadinanza del necessario rispetto di tutti gli

OBBLIGHI

previsti dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 come richiamato dal DPCM 9 marzo 2020 e pertanto:

E' fatto assoluto divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si invita la cittadinanza ad evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Si raccomanda fortemente i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) a rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

Si fa divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Relativamente alle categorie di centri estetici, parrucchieri e acconciatori, in attesa di nuove disposizioni, possono continuare a svolgere l'attività su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno. Il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) rispettando la distanza di un metro prevista nell'allegato 1 del DPCM.

INVITA I CITTADINI

- a limitare l'accesso agli uffici comunali esclusivamente per la richiesta di servizi non procrastinabili per i quali è necessaria la presenza e non è possibile la fruizione per via telematica o telefonica;
- ad attenersi alle disposizioni che i diversi Uffici dell'Ente hanno predisposto in ordine al contingentamento degli accessi;
- ad attenersi al divieto di assembramenti anche fuori dagli uffici comunali in attesa dell'ingresso mantenendo la distanza di sicurezza prevista di almeno un metro.

DISPONE

- Di dare massima diffusione della presente e stabilirne la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vittoria, stante l'urgenza dell'informativa che presiede al presente provvedimento;
- Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vittoria;
- Di dare comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni di Categoria;
- Di dare comunicazione della presente ordinanza alla Vittoria Mercati srl;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa alle seguenti Autorità per rispettive competenze:
 - Al Prefetto della Provincia di Ragusa;
 - Al Commissariato di P.S. di Vittoria;
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria;
 - Al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Vittoria;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Vittoria;

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza con applicazione delle previste sanzioni.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA


IL COMMISSARIO
Prefetto Dott. Filippo Dispenza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio
dal **11 MAR. 2020** al **26 MAR. 2020** registrata al n. Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li **11 MAR. 2020**

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li, **11 MAR. 2020**

Il Messo

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal **11 MAR. 2020** al **26 MAR. 2020** reg. n. e che sono/non sono pervenuti
reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

